



Termine di referendum: 9 aprile 2020

Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981

(LMCCE)

(Concessione di prestazioni complementari alle vittime)

Modifica del 20 dicembre 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del
Consiglio degli Stati del 29 ottobre 2019¹;

visto il parere del Consiglio federale del 27 novembre 2019²,

decreta:

I

La legge federale del 30 settembre 2016³ sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 6 lett. c

⁶ Per il contributo di solidarietà vale inoltre quanto segue:

- c. non comporta una riduzione né delle prestazioni dell'aiuto sociale né delle prestazioni ai sensi della legge federale del 6 ottobre 2006⁴ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

¹ FF 2019 6731

² FF 2019 6827

³ RS 211.223.13

⁴ RS 831.30

Art. 21a Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2019

¹ L'articolo 4 capoverso 6 lettera c nel tenore della modifica del 20 dicembre 2019 si applica anche ai contributi di solidarietà versati prima dell'entrata in vigore di tale modifica.

² In deroga all'articolo 53 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2000⁵ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), le decisioni sulle prestazioni complementari annue in cui un contributo di solidarietà è stato preso in considerazione nel computo del reddito secondo l'articolo 11 LPC⁶ sono riconsiderate, su richiesta dell'assicurato, se la presente modifica comporta un aumento della prestazione complementare annua.

³ In deroga all'articolo 24 LPGA, il diritto al versamento retroattivo di prestazioni complementari derivante dalla presente modifica non si estingue.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla scadenza del termine di referendum. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2019

Il presidente: Hans Stöckli
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 20 dicembre 2019

La presidente: Isabelle Moret
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 31 dicembre 2019⁷

Termine di referendum: 9 aprile 2020

⁵ RS **830.1**

⁶ RS **831.30**

⁷ FF **2019** 7203